

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 29 agosto 2025

Nr. 34 - 2025

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di agosto in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Intesa tra UE e USA sui dazi: 15% su automobili e prodotti farmaceutici
2. Il deposito cauzionale non è soggetto all'IVA
3. Scissione senza neutralità fiscale se la beneficiaria è preesistente
4. *Patent box*: agevolati anche i *software* non registrati Siae
5. IVA sulle concessioni aeroportuali cedute
6. Rami d'azienda: irrilevanti le nuove attività
7. Scissione con *branch exemption*: continuità di valori fiscali
8. Sanzioni alla società: amministratore coinvolto solo se la S.r.l. è fittizia

Intesa tra UE e USA sui dazi: 15% su automobili e prodotti farmaceutici

Il 21 agosto 2025, l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sul commercio e gli investimenti transatlantici, basata sull'accordo politico raggiunto dalla Presidente von der Leyen e dal Presidente Trump il 27 luglio 2025.

Nella stessa viene illustrato il nuovo regime tariffario degli Stati Uniti nei confronti dell'UE, con un'aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la maggior parte delle esportazioni dell'UE, compresi settori strategici quali automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname.

Per quanto riguarda le autovetture e le parti di automobili, il massimale tariffario statunitense del 15% si applicherà in concomitanza con l'avvio da parte dell'UE delle procedure di riduzione tariffaria nei confronti dei prodotti statunitensi.

Il deposito cauzionale non è soggetto all'IVA

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 23857 depositata il 26 agosto 2025, ha statuito che non può essere qualificata come acconto di prezzo – e tanto meno come caparra confirmatoria – la somma versata in sede di contratto preliminare di compravendita immobiliare e qualificata in tale contratto come deposito cauzionale, anche se l'importo del deposito cauzionale sia prossimo all'entità del prezzo pattuito tra venditore e acquirente e che quest'ultimo sia obbligato a corrispondere in sede di contratto definitivo.

I giudici di legittimità hanno cassato la sentenza della Corte tributaria regionale della Toscana, che, a sua volta, aveva riformato la sentenza di primo grado: in quest'ultimo giudizio era stato annullato l'avviso dell'Agenzia delle Entrate nel quale il predetto deposito cauzionale era stato riquilificato come acconto, assoggettandolo di conseguenza a tassazione.

L'argomento principale della Corte Cassazione, a supporto della propria decisione, è che, nell'interpretare un contratto, occorre anzitutto osservare il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate dai contraenti.

Soltanto se vi sia una situazione di ambiguità può farsi ricorso ai criteri interpretativi dettati dalla legge: prima quelli definiti come criteri di interpretazione soggettiva (di cui agli articoli da 1362 a 1365 del Codice civile) e, se insufficienti, quelli di interpretazione oggettiva (di cui ai successivi articoli da 1366 a 1371).

In altri termini, se il testo del contratto, per le espressioni usate, rivela con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.

Nel caso di specie la qualificazione come deposito cauzionale è stata ritenuta coerente con la funzione di garanzia che la somma in questione era preordinata a svolgere, secondo quanto stabilito nel contratto preliminare.

Inoltre, non è risolutivo che l'importo della somma qualificata come deposito cauzionale nel contratto preliminare sia pressoché identico all'importo del prezzo.

Scissione senza neutralità fiscale se la beneficiaria è preesistente

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 21 agosto 2025, n. 225, ha chiarito che la scissione mediante scorporo in società preesistente non può beneficiare della neutralità, di cui all'articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

Il caso esaminato riguardava una società Alfa che deteneva in modo totalitario la società Beta, alla quale intendeva trasferire un immobile, utilizzato da quest'ultima.

Il trasferimento sarebbe dovuto avvenire mediante un'operazione di scissione con scorporo ai sensi dell'articolo 2506.1 del Codice civile.

Innanzitutto, occorre premettere che dal tenore dell'interpello si intuisce che l'istanza era preesistente al DLgs n. 88/2025, entrato in vigore l'8 luglio 2025.

L'articolo 2 di questo decreto, con la sostituzione del primo periodo dell'articolo 2506.1 del Codice civile, ha riconosciuto la possibilità civilistica di effettuare una scissione con scorporo a favore di società preesistente, in conformità ad autorevoli precedenti orientamenti.

Tra essi, quelli dei Consigli notarili di Milano (Massima n. 209 del novembre 2023) e di Firenze, Pistoia e Prato (Massima n. 89/2024).

Tornando all'istanza in questione, l'Agenzia ha negato la possibilità di applicare le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 15-ter del TUIR alle operazioni di scissione con scorporo in favore di società beneficiarie preesistenti, sulla base delle seguenti argomentazioni:

- nella relazione illustrativa al DLgs n. 192/2024 (che ha introdotto in comma 15-ter all'articolo 173, del TUIR) viene chiarito, tra l'altro, che alla scissione con scorporo non trova applicazione il comma 10 dell'articolo 173 del Tuir, che regola il riporto delle perdite nelle scissioni classiche, poiché tale norma presuppone che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex articolo 2506.1 del Codice civile;

- nello schema del DLgs n. 192/2024 deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 2024, era presente nell'articolo 173 il comma 15-quater già menzionato, che disponeva l'applicazione del comma 10 dell'articolo 173 in caso di scissione mediante scorporo di una società in altre preesistenti; il comma 15-quater, però, è stato successivamente espunto dal testo definitivamente approvato con il citato DLgs 192/2024, a recepimento delle osservazioni della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, in cui si auspicava l'allineamento tra norma fiscale e civilistica, come allora vigente.

In considerazione di quanto sopra, secondo l'Agenzia, il comma 15-ter dell'articolo 173 del TUIR risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione.

Di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento dell'immobile a società preesistente non può beneficiare della neutralità fiscale mediante la tipologia di scissione prospettata nell'istanza.

Patent box: agevolati anche i software non registrati Siae

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 21 agosto 2025, n. 223, ha chiarito che nell'ambito di applicazione del *Patent box*, previsto dall'articolo 6 del DL n. 146/2021 (maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a *software* protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa) rientrano anche le spese per la creazione e lo sviluppo di software protetti da *copyright* non registrati presso la Siae.

Non assumono, invece, rilevanza i regimi e i principi contabili adottati dall'impresa, nonché l'eventuale capitalizzazione degli stessi costi.

Inoltre - nell'ipotesi in cui il *software* già in uso, e per il quale si sia già fruito del beneficio in via ordinaria, venisse registrato in un periodo d'imposta successivo - è consentito l'accesso al

meccanismo premiale di recapture, a partire dalla data di registrazione.

La risposta viene resa ad una società che operava nel settore della gestione, elaborazione e distribuzione di informazioni di carattere legale, commerciale, contabile ed economico-finanziario.

I costi dei *software* sviluppati internamente dalla società istante erano stati oggetto di capitalizzazione secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale *las* 38, con avvio del processo di ammortamento nell'esercizio in cui il *software* diviene disponibile per la commercializzazione.

Poiché i software non erano stati oggetto di deposito presso la Siae né erano stati registrati presso altri enti o organismi pubblici, il dubbio riguardava la possibilità di avvalersi dell'agevolazione e, ad iscrizione avvenuta, del recapture delle spese sostenute per la creazione degli *intangibles* che non siano già state agevolate in via ordinaria.

L'Agenzia ha risposto in senso positivo, evidenziando che non è necessaria, ai fini di cui trattasi, la registrazione presso la Siae per la fruizione ordinaria dell'agevolazione, mentre essa ha rilievo ai fini dell'applicazione del meccanismo premiale di recapture.

IVA sulle concessioni aeroportuali cedute

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 21 agosto 2025, n. 226, ha chiarito che la somma corrisposta dal nuovo concessionario aeroportuale al concessionario uscente, per il rilascio anticipato di un hangar e dell'area di parcheggio ai sensi dell'articolo 703 del Codice della Navigazione, deve essere assoggettata a IVA con aliquota ordinaria.

Detta somma non costituisce un mero indennizzo, ma un corrispettivo per un'obbligazione di fare, consistente nel rilascio anticipato dei beni.

Il caso riguardava il pagamento di una data somma da parte di ALFA S.p.A. a BETA S.p.A., a fronte del rilascio anticipato da parte di quest'ultima dei beni in favore dell'ente pubblico (ENAC), propedeutico alla successiva assegnazione degli stessi ad ALFA.

Il contribuente sosteneva che tale importo dovesse essere escluso da IVA, in quanto ritenuto un mero indennizzo.

L'Agenzia, invece, ha precisato che la somma era corrisposta dal nuovo concessionario proprio per ottenere l'assegnazione dei beni e che tale assegnazione presuppone la cessazione anticipata del rapporto tra ENAC e il precedente gestore.

Di conseguenza, la somma pagata costituisce il corrispettivo per una prestazione a contenuto patrimoniale (obbligazione di fare), vale a dire il rilascio dei beni, e non un semplice indennizzo.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'importo deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria, in quanto rappresenta la controprestazione per il rilascio anticipato dei beni in questione da parte del concessionario uscente.

Rami d'azienda: irrilevanti le nuove attività

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 20 agosto 2025, n. 218, ha chiarito che l'iscrizione di attività immateriali, in precedenza non rilevate dal dante causa in quanto mera posta valutativa, è irrilevante ai fini Ires e Irap, non essendo espressione di un costo sostenuto.

La risposta è stata resa ad una banca, la quale aveva acquistato due compendi aziendali considerandoli distinti rami d'azienda; quindi, in considerazione della stretta connessione, trattati unitariamente.

Il trasferimento, avvenuto tra soggetti *las*, che si qualifica come *business combination* in base all'Ifrs 3 «aggregazioni aziendali», aveva fatto emergere una differenza negativa tra il prezzo di acquisto e il *fair value* delle attività/passività acquisite allocata alle stesse e l'imputazione in via residuale al conto economico delle negative *goodwill* (avviamento negativo).

Pertanto, il valore di crediti era stato ridotto, così come quello di alcuni immobili, mentre erano state iscritte attività immateriali precedentemente non rilevate. Infine, era stato iscritto nel conto economico l'avviamento negativo non imputabile a minori attività o maggiori passività.

A parere dell’Agenzia, la richiesta di chiarimenti della banca era parzialmente inammissibile perché per alcune fattispecie non ricorrevano le condizioni d’incertezza richieste per l’interpello, in quanto già oggetto di precedenti chiarimenti (nello specifico i dubbi interpretativi relativi al trattamento fiscale Ires e Irap della «rettifica dei crediti verso clienti» e del *negative goodwill*).

Quanto alle altre fattispecie per cui ricorrevano le obiettive condizioni d’incertezza, l’Agenzia ha confermato che il *negative goodwill* costituisce un fondo per oneri futuri, il cui utilizzo a copertura dei citati oneri rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

In sostanza, si tratta di un fondo rischi fiscalmente riconosciuto chiamato a concorrere, sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito imponibile.

Quando portato a riduzione di attività o incremento di passività concorrerà alla formazione del reddito in funzione del regime fiscale applicabile alle attività/passività oggetto d’imputazione: l’eventuale parte residua sarà soggetta a tassazione al pari di un fondo “esuberante” in ambito Oic.

Conseguentemente, la rettifica del valore degli immobili è equivalente a una svalutazione indeducibile che poi è riassorbita mediante variazioni in diminuzione lungo il piano di ammortamento per la differenza tra l’ammortamento fiscale e la quota imputata a conto economico.

Per l’Irap si applica anche quanto previsto nella circolare 26/E/2008, ossia, svalutazione di beni materiali e immateriali non dedotta nell’esercizio di iscrizione a conto economico può essere recuperata negli esercizi successivi, prendendo a riferimento il valore del bene al lordo della svalutazione.

L’iscrizione di attività a vita definita, precedentemente non rilevate, effettuata in contropartita all’incremento del provento imputato a conto economico non ha rilevanza fiscale, sia con riferimento al provento stesso che agli ammortamenti: in questo caso non vi è alcun utilizzo del fondo *negative goodwill*.

Scissione con *branch exemption*: continuità di valori fiscali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 20 agosto 2025, n. 221, ha chiarito che il trasferimento delle *branch* estere da Beta S.p.A. ad Alfa S.p.A., senza immediata opzione per la *branch exemption*, avviene in continuità di valori fiscali.

La riserva IFRS 2 generata dalla conversione dei crediti è tassata integralmente in assenza di dichiarazioni dei creditori e la sua distribuzione ai soci è considerata utile ai fini fiscali.

Nel contesto di un programma di risanamento, Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. hanno affrontato un percorso di concordato preventivo in continuità aziendale con importanti risvolti fiscali.

Beta, attiva in Italia e all’estero tramite *branch* (stabili organizzazioni), aveva optato per il regime di *branch exemption*, ai sensi dell’articolo 168 ter del TUIR.

A seguito dell’omologa del concordato, Alfa ha sostenuto Beta con un aumento di capitale volto a coprire debiti prededucibili e privilegiati e a favorire la continuità aziendale.

La soddisfazione dei creditori chirografari è avvenuta tramite l’assegnazione di nuove azioni Beta e strumenti finanziari partecipativi (SFP), strumenti che garantivano proventi collegati alla liquidazione del patrimonio destinato.

Una successiva scissione parziale proporzionale ha trasferito tutte le *branch* detenute da Beta ad Alfa, comportando una serie di interrogativi sulla valorizzazione fiscale delle attività e passività e sulle conseguenze in materia di IRES e IRAP.

In particolare, si è discusso se il trasferimento dovesse seguire il valore di mercato o la continuità dei valori fiscali, specialmente in assenza di immediata opzione per il regime BEX da parte di Alfa.

Un altro aspetto chiave è stato la gestione della riserva IFRS 2, costituita per la copertura delle posizioni creditorie e chiusa al momento della conversione dei crediti in SFP/azioni.

Si è sottolineato come la riserva mantenga la natura di capitale, rilevante per l’aumento del

capitale sociale e la determinazione della riserva sovrapprezzo.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul valore fiscale dei crediti da parte dei creditori, la sopravvenienza attiva viene tassata interamente.

Inoltre, la distribuzione di riserve formate a seguito della conversione dei crediti deve essere considerata, ai fini fiscali, come distribuzione di utili, indipendentemente dal valore fiscale delle partecipazioni in capo ai soci.

Sul piano IRAP, il valore delle attività e passività da *branch* rientrate in regime di tassazione mondiale coincide con quello contabile.

I componenti positivi o negativi di reddito delle *branch*, maturati in regime BEX ma divenuti rilevanti dopo la fuoriuscita dal regime, seguono le regole ordinarie della società madre.

Sanzioni alla società: amministratore coinvolto solo se la Srl è fittizia

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 1917/19/2025, ha statuito che l'atto di contestazione con cui sono irrogate all'amministratore di una società con personalità giuridica, in qualità di co-obbligato, le sanzioni tributarie riferite a violazioni imputate alla società, è illegittimo se non viene dimostrato che la società sia un mero schermo fittizio, costituito al solo scopo di eludere il principio di responsabilità esclusiva sancito dall'articolo 7 del DL n. 269/2003.

Il caso traeva origine da un avviso di accertamento notificato a una S.r.l. per indebita detrazione IVA su fatture ritenute soggettivamente inesistenti.

A seguito di tale accertamento, l'ufficio aveva emesso un atto di contestazione nei confronti

dell'amministratrice, ritenendola co-obbligata al pagamento delle sanzioni, in forza del concorso nella violazione ex articoli 9 e 11 del DLgs n. 472/1997.

L'amministratrice impugnava l'atto, deducendo l'illegittimità della contestazione alla luce del principio di esclusiva responsabilità della persona giuridica previsto dal citato articolo 7, salvo i casi di società fittizia.

I giudici di prime cure accoglievano il ricorso, annullando l'atto e l'Agenzia appellava la decisione, ma anche i giudici di secondo grado hanno rigettato l'impugnazione, ritenendo corretta l'applicazione della norma derogatoria.

Nella motivazione la Corte ha richiamato il consolidato orientamento espresso in materia dai giudici di legittimità, secondo il quale le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di una società con personalità giuridica devono essere irrogate esclusivamente alla società, anche nel caso di amministrazione di fatto, salvo che emerga una frode realizzata attraverso la costituzione artificiosa della società stessa, tale da giustificare la disapplicazione della regola generale.

Nel caso esaminato, i giudici hanno rilevato che l'ufficio non ha mai allegato né provato che la società fosse fittizia o costituita con finalità elusive.

Al contrario, è stata confermata la piena operatività della società accertata, destinataria essa stessa dell'atto impositivo.

La pretesa solidarietà dell'amministratore, fondata sulla sola presunzione di vantaggio personale, è stata quindi ritenuta in contrasto con la lettera dell'articolo 7 e con la sua specialità rispetto alla disciplina generale sulla responsabilità per concorso nella violazione.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Daide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Daide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

 OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di agosto 2025

Dividendi UE: la CGUE censura il prelievo Irap per le banche italiane

Con sentenza del 1° agosto 2025 (cause riunite C-92/24 – C-94/24), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'incompatibilità della normativa nazionale – e segnatamente dell'art. 6, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 446/1997 – con l'art. 4 della Direttiva 2011/96/UE (Direttiva Madre-Figlia), nella parte in cui include nella base imponibile IRAP degli intermediari finanziari il 50% dei dividendi distribuiti da società controllate UE, determinando così un'imposizione complessiva superiore al limite del 5% previsto dalla normativa unionale.

[→ Leggi di più](#)

Regime CFC: imputazione dei redditi al socio residente al momento del conseguimento

Con la sentenza n. 18025 del 3 luglio 2025, la Corte di cassazione ha affermato che i redditi prodotti da una *controlled foreign company* (CFC) devono essere imputati al socio residente nel periodo in cui sono conseguiti dalla società estera; pertanto, ai fini della corretta applicazione della CFC rule, è necessario accertare se, al momento della produzione del reddito estero, il socio residente possiede la partecipazione nella società estera.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di agosto 2025

Truffa aggravata e reati fiscali, prevale il principio di specialità (Cass. pen, Sez. II., sent. 11 luglio 2025, n. 27820)

La Corte di cassazione ha stabilito che tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode (artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000) e il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) è configurabile un rapporto di specialità. La condotta fraudolenta volta all'evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno della cornice normativa speciale, salvo che dalla medesima condotta derivi un profitto ulteriore, come l'ottenimento di pubbliche erogazioni.

[→ Leggi di più](#)

Con l'accertamento analitico induttivo deve riconoscersi la deduzione di costi, determinati anche forfettariamente

La recente ordinanza n. 19574 depositata lo scorso 15 luglio consente alla Suprema Corte di confermare l'orientamento di legittimità successivo alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui il mancato riconoscimento dei costi in caso di accertamento analitico induttivo comporterebbe degli esiti irragionevoli perché si finirebbe per prevedere un trattamento più severo quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile, rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi è destinatario di un accertamento induttivo puro che ha omesso alcuna contabilità o ha posto in essere gravi condotte.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Riforma fiscale: prorogati i termini per l'attuazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, n. 184, della legge 8 agosto 2025, n. 120, diventano definitive le modifiche alla legge delega fiscale che ampliano i tempi per il completamento della stessa. La legge 120 del 2025 proroga da 24 a 36 mesi il termine di scadenza della delega per l'attuazione della riforma fiscale: il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario scade ora al 29 agosto 2026.

[→ Leggi di più](#)

IRES premiale: finalmente operativa

Dopo 8 mesi dalla sua previsione diventa finalmente operativa la c.d. IRES premiale introdotta dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 436 – 444 della legge n. 207/2024), che si concretizza in una riduzione

dell'aliquota IRES di 4 punti percentuali, spettante al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti "rilevanti", la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali.

[→ Leggi di più](#)

Fatture Industria 4.0 e Transizione 5.0: in arrivo nuovi codici identificativi

Il Disegno di legge Semplificazioni per le imprese, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, introduce, tra le misure di natura fiscale, la soppressione di alcuni riferimenti normativi nelle fatture per i soggetti che si avvalgono del credito di imposta per investimenti relativi alle misure Industria 4.0 e Transizione 5.0.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |